

REGOLAMENTO REGIONALE 10 settembre 2018, n. 12
"Commissione Consultiva Locale per la pesca e l'acquacoltura"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto del Regione Puglia" così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1406 del 02/08/2018 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento interno della Commissione Consultiva Locale per la pesca e l'acquacoltura n. 21/2006, e disciplina la nuova composizione e il funzionamento della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura della Regione Puglia (di seguito "Commissione").

Art. 2

Competenze e Funzioni della Commissione

1. La Commissione, prevista dall'Art. 10 del Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'Articolo 1, comma 2, della legge, n. 38 del 7 marzo 2003", già istituita con Deliberazione di Giunta regionale n. 784/2006, è costituita e nominata con le procedure di cui ai successivi art. 3 e 4.
2. Essa ha sede presso la Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali ed esprime pareri sulle questioni concernenti la pesca e l'acquacoltura nell'ambito dei rispettivi compartimenti marittimi e, in particolare su:
 - a. proposte di carattere generale relative allo svolgimento e alla valorizzazione dell'attività di pesca, acquacoltura e attività connesse;
 - b. questioni riguardanti l'interazione tra pesca e acquacoltura e l'ambiente;
 - c. problematiche che riguardano l'applicazione di leggi o regolamenti;
 - d. proposte di legge o regolamenti
 - e. ogni altro argomento attinente la pesca e l'acquacoltura, nell'interesse della produzione e degli operatori dei settori citati.
3. La Commissione può altresì essere coinvolta e interpellata nelle attività di confronto con gli stakeholder, condotte dalla Regione Puglia nel corso delle proprie attività istituzionali e programmatiche relative alla pesca e all'acquacoltura.

Art. 3

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è costituita con provvedimento di Giunta Regionale ed è composta, in fase di

prima attuazione, dai seguenti Soggetti:

- i. Regione Puglia - Assessorato Risorse Agroalimentari - Assessore pro-tempore o suo delegato
 - ii. Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente - Direttore o suo delegato
 - iii. Regione Puglia - Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali - Dirigente pro-tempore o suo delegato
 - iv. Regione Puglia - Sezione promozione della salute e del benessere - Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria - Dirigente pro-tempore o suo delegato
 - v. Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio - Dirigente pro-tempore o suo delegato
 - vi. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - A.R.P.A. Puglia - Direttore o suo delegato
 - vii. Città Metropolitana di Bari - Presidente o suo delegato
 - viii. Provincia di Foggia - Presidente o suo delegato
 - ix. Provincia di Lecce - Presidente o suo delegato
 - x. Provincia di Brindisi - Presidente o suo delegato
 - xi. Provincia di Taranto - Presidente o suo delegato
 - xii. Provincia di BAT - Presidente o suo delegato
 - xiii. Capitaneria di Porto di Bari - Comandante o suo delegato
 - xiv. Capitaneria di Porto di Brindisi - Comandante o suo delegato
 - xv. Capitaneria di Porto di Manfredonia - Comandante o suo delegato
 - xvi. Capitaneria di Porto di Molfetta - Comandante o suo delegato
 - xvii. Capitaneria di Porto di Gallipoli - Comandante o suo delegato
 - xviii. Capitaneria di Porto di Taranto - Comandante o suo delegato
 - xix. Capitaneria di Porto di Barletta - Comandante o suo delegato
 - xx. AGCI AGRITAL - Referente regionale o suo delegato
 - xxi. LEGACOOOP Agroalimentare - Referente regionale o suo delegato
 - xxii. FEDERCOOPESCA - Referente regionale o suo delegato
 - xxiii. FEDERPESCA - Referente regionale o suo delegato
 - xxiv. UNCI PESCA - Referente regionale o suo delegato
 - xxv. COLDIRETTI Puglia - Impresa Pesca - Referente regionale o suo delegato
 - xxvi. A.N.A.P.I. PESCA - Associazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori della Pesca - Referente regionale o suo delegato
 - xxvii. Associazione Piscicoltori Italiani - Referente regionale o suo delegato
 - xxviii. FLAI CGIL PUGLIA - Referente regionale o suo delegato
 - xxix. FAI CISL PUGLIA - Referente regionale o suo delegato
 - xxx. UILA PESCA PUGLIA - Referente regionale o suo delegato
 - xxxi. Provveditorato agli Studi di Bari - Dirigente o suo delegato
 - xxxii. Camera di Commercio di Bari - Presidente o suo delegato
 - xxxiii. FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e nuoto pinnato) - Referente regionale o suo delegato
 - xxxiv. Un esperto in materia di Produzioni animali designato dall'Università di Foggia
 - xxxv. Un esperto in materia di Biologia marina e pesca designato dall'Università di Bari
 - xxxvi. Un esperto di biotecnologie designato dall'Università del Salento
 - xxxvii. Un esperto in Molluschicoltura del CNR
 - xxxviii. Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e relative aree marine o suo delegato
2. Il Presidente può invitare alle sedute della Commissione, a titolo consultivo e senza diritto di voto, esperti in materia di pesca e acquacoltura, nonché rappresentanti di enti, istituti ed associazioni operanti negli specifici settori.

3. La presidenza della Commissione è affidata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia.
4. La vicepresidenza della Commissione è affidata al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali.
5. In caso di impedimento o assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
6. La segreteria della Commissione è affidata alla Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia.
7. Con proprio provvedimento, la Giunta regionale può procedere alla modifica ed integrazione della composizione della Commissione.

Art. 4

(Nomina, sostituzione e durata in carica dei Componenti la Commissione)

1. I nominativi componenti la Commissione sono comunicati dai soggetti di cui all'Art. 3, comma 1, entro 15 giorni dalla spedizione dell'invito da parte della Segreteria della Commissione. In caso di mancato riscontro la Commissione sarà composta sulla base delle adesioni ricevute.
2. Ove ritenuto opportuno le amministrazioni pubbliche possono delegare i propri componenti con riferimento alla funzione svolta nell'ambito della propria organizzazione.
3. La composizione della Commissione avviene, sulla base delle indicazioni di cui ai precedenti commi, con provvedimento del Dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia. Con lo stesso atto si provvede alla nomina del Segretario e il Vicesegretario, che esercita le funzioni del segretario in caso di sua assenza o impedimento.
4. I Componenti della Commissione durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.
5. La eventuale sostituzione dei nominativi componenti la Commissione (o l'integrazione di quelli non pervenuti, di cui al comma 1 del presente Articolo) è operata con apposito Atto del Dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia, a seguito di specifica istanza da parte dei soggetti componenti ed entro 120 giorni dalla ricezione della stessa.

Art. 5

(Segretario)

1. Il Segretario redige e inoltra l'avviso di convocazione e le comunicazioni ai Componenti, compila e conserva i verbali delle adunanze, archivia i fascicoli tecnici dei diversi Ordini del giorno delle riunioni della Commissione e svolge ogni altra mansione attribuitagli dal Presidente, necessaria allo svolgimento delle attività della Commissione.
2. Al Segretario spetta, inoltre, la redazione dell'Ordine del Giorno, sulla base delle relazioni tecniche e della documentazione ricevuta dai Componenti.
3. I verbali di ogni seduta vengono ratificati ed approvati nella seduta successiva.

Art. 6

(Ordine del Giorno e Convocazione)

1. I Componenti della Commissione possono chiedere l'iscrizione all'Ordine del Giorno delle riunioni di argomenti aventi rilevante e/o specifico interesse nei settori della pesca e dell'acquacoltura, depositando presso la Segreteria della Commissione una relazione tecnica dettagliata e corredata delle eventuali planimetrie e dai necessari riferimenti normativi.
2. La Commissione è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno o in risposta a esplicite sollecitazioni dei componenti, in relazioni a questioni urgenti.
3. L'avviso di convocazione indica il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché gli argomenti iscritti

all'Ordine del giorno, con preavviso di almeno dieci giorni, ovvero di tre giorni in caso di urgenza. L'avviso di convocazione può indicare il giorno della seconda convocazione.

4. L'avviso è inviato a mezzo PEC o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun membro.
5. La Commissione può essere convocata anche su richiesta di autorità marittime o di altre pubbliche amministrazioni interessate o di un terzo dei Componenti, previa indicazione dei motivi e dell'urgenza rilevata.

Art. 7

(Funzionamento della Commissione)

1. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei Componenti di cui all'Art. 4, comma 3 ovvero con la presenza di almeno un terzo dei Componenti, in seconda convocazione.
2. E' consentita la partecipazione alle riunioni in video conferenza facendo espressa richiesta almeno 3 giorni prima della riunione.
3. L'esposizione dei punti all'Ordine del giorno è affidata ai Componenti che ne hanno chiesto l'iscrizione. I Componenti potranno richiedere al Segretario della Commissione il necessario supporto per la più efficace presentazione delle istanze.
4. Ogni soggetto componente ha diritto a un voto.
5. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 8

(Consultazione scritta)

1. Il Presidente della Commissione può avviare una procedura di consultazione scritta dei Componenti della Commissione, per la sollecita discussione di questioni di cui all'Art. 2, comma 2.
2. Con comunicazione del Presidente, inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, è avviata la procedura di consultazione scritta.
3. La comunicazione deve contenere l'oggetto della Consultazione, i documenti da esaminare (o i link presso cui è possibile scaricare gli stessi), l'eventuale normativa di riferimento e uno o più quesiti cui fornire risposta; sarà stabilita anche la data e l'ora entro cui è possibile trasmettere il parere all'indirizzo PEC o email specificato.
4. I Componenti della Commissione esprimono per iscritto il loro parere, entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione della comunicazione, e lo trasmettono alla Segreteria della Commissione a mezzo PEC o email. In caso di motivata urgenza, il termine per esprimere il parere può essere abbreviato ma, comunque, non può essere inferiore a cinque giorni lavorativi.
5. Affinché la Consultazione sia valida, è necessario acquisire riscontri da almeno un terzo dei Componenti.
6. Il parere della Commissione è espresso dalla maggioranza dei Componenti che hanno riscontrato la comunicazione di cui al comma 2 del presente Articolo.
7. Gli esiti della procedura di consultazione, corredati delle attestazioni di avvenuta ricezione della comunicazione e dei pareri pervenuti dai singoli Componenti, sono verbalizzati per iscritto.
8. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che ne cura la trasmissione a tutti i Componenti.

Art. 9

(Indennità)

1. Ai partecipanti alle riunioni della Commissione non è corrisposta alcuna indennità.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. Il Regolamento regionale n. 21/2006 riferito alla Commissione Consultiva Locale per la pesca e l'acquacoltura, è abrogato.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, 10 SET. 2018

EMILIANO